

CONVENZIONE POSTALE COL REGNO D'ITALIA

20 novembre 1895

1. – Fra l'amministrazione delle Poste della Repubblica di San Marino e quella del Regno d'Italia continuerà ad essere aperto uno scambio regolare, non solo di corrispondenze ordinarie, ma anche di corrispondenze raccomandate od assicurate e di pacchi postali, si ordini che con valore dichiarato; le une e gli altri con, o senza assegni.

2. – L'amministrazione sammarinese sarà rappresentata, fino a nuove disposizioni, dalla amministrazione italiana, nell'Unione universale delle Poste.

3. – Alle corrispondenze ed ai pacchi di ogni specie, tanto nei rapporti diretti fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, quanto in quelli fra questa e l'estero, saranno applicabili le tariffe e le norme vigenti nel Regno medesimo, con espresso divieto d'imporre su tali corrispondenze e su tali pacchi veruna soprattassa.

4. – Le esenzioni dalle tasse postali per le corrispondenze ufficiali scambiate fra i due paesi saranno regolate di comune accordo fra le rispettive amministrazioni delle Poste, applicando le norme generali vigenti nel Regno d'Italia.

5. – Tutti i rimanenti servizi affidati alla Posta nel Regno d'Italia, sia nell'interno, sia nei rapporti con paesi esteri, fatta soltanto eccezione per quello delle casse di risparmio, sono estesi, alle condizioni stesse, all'amministrazione sammarinese.

Le innovazioni, che fossero successivamente introdotte nel servizio postale interno italiano e nei suoi rapporti con paesi esteri, saranno ugualmente e di pieno diritto estese alla amministrazione sammarinese.

6. – I servizi dei vaglia, delle cartoline vaglia e dei titoli di credito saranno condotti dall'amministrazione sammarinese per conto dell'amministrazione italiana.

La prima sarà quindi responsabile verso la seconda delle operazioni compiute dai propri uffici.

7. – L'amministrazione sammarinese riterrà per proprio conto tutte le tasse riscosse dai suoi uffici, tanto nel servizio diretto fra essa e l'Italia, quanto nel servizio coll'estero; ma non avrà diritto a veruna partecipazione sulle tasse riscosse da uffici italiani o stranieri.

L'amministrazione stessa dovrà rimborsare all'amministrazione italiana i diritti doganali gravanti oggetti provenienti dall'estero.

8. – Le spese di trasporto delle corrispondenze e di pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti, proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.

9. – Nel caso di smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenza o di pacchi, o di altre irregolarità di servizio, che diano diritto ad indennità ai terzi, giusta le leggi italiane, o le Convenzioni fra l'Italia e l'estero, l'obbligo di corrispondere siffatte indennità incomberà a quella fra le due amministrazioni, i cui uffici saranno responsabili di tali fatti.

10. – Il Governo della Repubblica di San Marino si riserva piena facoltà di continuare ad emettere francobolli, cartoline, biglietti postali e segnatasse propri.

11. – Le amministrazioni postali dei due Stati sono autorizzate a procedere alla

12. – La presente Convenzione sarà messa in vigore a datare dal giorno che sarà determinato di comune accordo fra le due parti contraenti, e avrà una durata indefinita, salvo il caso di disdetta, che ambedue le parti si riservano la facoltà di dare in qualunque tempo.

In tale caso, la Convenzione stessa cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta.

Dal giorno della sua esecuzione cesseranno di avere qualsiasi efficacia le Convenzioni del 7 febbraio 1865, 2 marzo 1877, 26 giugno 1883 e 12 luglio 1889.

Le disposizioni dell'accordo speciale amministrativo in data del 16 settembre 1894, relative al protesto eventuale dei titoli affidati per la riscossione all'una od all'altra delle due amministrazioni, saranno

comprese nel regolamento per l'esecuzione della presente e, finché questo non sia stato compilato, resteranno in pieno vigore.

13. – La presente Convenzione sarà ratificata dai Governi rispettivi, e il cambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve termine possibile.